

OP J 1/1

Prof. Avv. DAVIDE JAHIER

LA CONDIZIONE GIURIDICA
DELLE
CHIESE EVANGELICHE
IN ITALIA

LETTURA

fatta al 1° Congresso Nazionale Evangelico in Roma



TORINO
UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE TORINESE
(già Ditta Pomba)
MILANO — NAPOLI — ROMA
1921

LA CONDIZIONE GIURIDICA
DELLE
CHIESE EVANGELICHE
IN ITALIA

THE CHRISTIAN CHURCH

CHINESE EVANGELICAL

IN TAIWAN

Prof. Avv. DAVIDE JAHIER

LA CONDIZIONE GIURIDICA
DELLE
CHIESE EVANGELICHE
IN ITALIA*

LETTURA

fatta al 1° Congresso Nazionale Evangelico in Roma



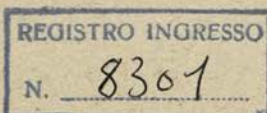
TORINO

UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE TORINESE

(già Ditta Pomba)

MILANO — NAPOLI — ROMA

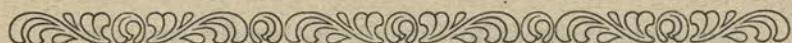
1921



ALLA ECCELLENZA
DELL'ON. LUIGI FACTA
GIÀ MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI
CHE CON TANTA DISTINZIONE
DI MENTE, DI CUORE E DI MODI
DA XXX ANNI
RAPPRESENTA AL PARLAMENTO
LE VALLI DEL PINEROLESE

CON MEMORE AFFETTO

L'AUTORE.



I.

Per bene comprendere la condizione giuridica delle Chiese Evangeliche, in Italia, giova rifarsi dall'articolo 1° dello Statuto Sabauda. Il quale recita: Il 1° articolo dello Statuto.

« *La Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi* ».

Articolo che ritrae fedelmente l'intolleranza dei tempi antichi e il sentimento religioso clericaleggiante di Re Carlo Alberto.

L'origine di questo articolo può ben dirsi *Albertina*. Esso risale, nella sua sostanza, al 1821, l'anno della Rivoluzione Piemontese. La sua origine.

Il Principe di Carignano, reggente a nome dello zio Carlo Felice, s'era indotto a deliberare la promulgazione della Costituzione di Spagna, sotto quelle modificazioni che dalla Rappresentanza Nazionale, in un con S. M. il Re, verrebbero deliberate; ma, nella pubblicazione immediata che di essa si fece, il 16 marzo 1821, all'articolo suo 12°, intollerantissimo, che vieta l'esercizio di ogni altra religione che non sia la C. A. R., venne contrapposta, fra le « *Modificazioni poste da S. Altezza Serenissima il Principe Reggente* », questa:

« *La Religione Cattolica, Apostolica, Romana sarà quella dello Stato, non escludendo però quell'esercizio di altri Culti, che fu permesso insino ad ora* » (1).

(1) *Costituzione Politica Spagnuola, promulgata in Cadice, il 19 di marzo 1812. Torino, dalla Stamperia Reale, 1821.*

Egli è che, nello Stato Sabauda, gl'Israeliti erano tollerati, per legge; ed i Valdesi, più che tollerati, erano protetti da Trattati internazionali.

Nel 1837, questo articolo di *non esclusione*, diremo di *permissione* dei culti acattolici, venne riprodotto nel *Codice Albertino*, ma col concetto peggiorativo di *tolleranza* (1). Leggiamo invero:

Art. I. « *La Religione Cattolica, Apostolica, Romana è la sola Religione dello Stato* ».

Art. II. « *Il Re si gloria di essere protettore della Chiesa...* ».

Art. III. « *Gli altri culti attualmente esistenti nello Stato sono semplicemente tollerati, secondo gli usi ed i regolamenti speciali che li riguardano* ».

Nel 1848, Carlo Alberto, tutto concedendo in campo civile e politico, intese non innovare nulla in fatto di religione; volle perciò ripetuto, nel 1° articolo dello Statuto, la sostanza dei primi tre articoli del Codice, in forma però leggermente migliorata, nel senso del liberalismo. È così soppresso l'articolo 2° del « *Re si gloria di essere protettore della Chiesa* »; è soppressa la parola « *solamente* » precedente il « *tollerati* » degli altri culti; i tre articoli sono riassunti in uno solo.

Il suo significato
illiberale.

V'è qui studio evidente di mitigare l'asprezza della forma antica; ma la sostanza resta eguale, poichè il 1° articolo dello Statuto proclama *una religione di Stato*, ossia il *privilegio* di un culto, e *la tolleranza dei culti acattolici attualmente esistenti*, cioè del Valdese e dell'Israelita, *conformemente alle leggi che li riguardano*, ad esclusione degli *altri culti acattolici*, per non aprire il Regno ad altre eresie. Il che importa la negazione della libertà dei culti, cioè della libertà religiosa.

Non è qui il caso di fermarsi alla spiegazione di un articolo illiberale come questo, voluto dal Re, emancipatore dei Valdesi

(1) FR. RUFFINI, in « *La Libertà Religiosa* », vol. I, Torino, Bocca, 1901, cita la carica a fondo del Rabaut, all'Assemblea Costituente del 1789, contro la parola *tolleranza*: « *La tolérance! Je demande qu'il soit proscriit à son tour, et il le sera, ce mot injuste, qui ne nous présente que comme des citoyens dignes de pitié, comme des coupables auxquels on pardonne, ceux que le hasard souvent et l'éducation ont amenés à penser d'une autre manière que nous* ».

e degli Israeliti e largitore dello Statuto del Regno! Incoerenza di animo generoso, aperto alle più alte ispirazioni, ma sopraffatto da scrupoli religiosi. Ragion vuole tuttavia che si tenga conto dello spirito dei tempi; chè la migliore difesa di questo disgraziato articolo della Costituzione Albertina è nel riscontro degli articoli analoghi delle altre Costituzioni quarantottesche (1).

Se non che, nello Statuto Sabaudò, che la negava esplicitamente nel suo 1° articolo, era posto il germe della libertà religiosa, nel principio stesso di libertà animatore di quello.

**Nello Statuto però è
il germe della li-
bertà religiosa.**

La libertà è una nella sua essenza e le varie libertà: religiosa, civile, politica, economica, non sono altro che vari aspetti della stessa sostanza, faccette dello stesso diamante. Affermatene una di codeste libertà e le altre vengono dietro fatalmente: una tira l'altra, per naturale tendenza delle parti a ricostituirsi nel tutto.

E di vero, lo Statuto, che proclamava la libertà di Stampa e la libertà di Associazione, non poteva se non aprire il varco

(1) Valgano alcuni esempi:

La *Costituzione Napoletana*, del 10 febbraio 1848. Disposizioni generali, all'art. 3°: « *L'unica religione dello Stato sarà sempre la cristiana cattolica apostolica romana, senza che possa mai essere permesso l'esercizio di alcun'altra religione* ».

Lo *Statuto fondamentale del Governo temporale degli Stati della Chiesa*, del 1° luglio 1848, all'art. 25, stabiliva che per l'elettorato attivo e passivo si richiedeva: « *il pieno esercizio dei diritti civili e politici, e perciò la professione della Religione Cattolica, la quale è condizione necessaria pel godimento dei diritti politici dello Stato* ». Manca il solito articolo sulla religione dello Stato.

Lo *Statuto fondamentale del Regno di Sicilia*, del 10 luglio 1848, all'articolo 1°: « *La religione dello Stato è la cattolica apostolica romana. Quando il Re non vorrà professarla sarà ipso facto decaduto* ».

Meno intollerante appare lo *Statuto della Toscana*, di Leopoldo II, che recita all'art. 1° del Titolo I: « *La religione cattolica apostolica e romana è la sola dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono permessi conformemente alle leggi* ». Sono permessi, non tollerati!

Riposa l'animo, in tanta intolleranza religiosa, di leggere infine l'articolo della *Costituzione del Principato di Monaco*, del 12 febbraio 1848: « *La religione cattolica apostolica e romana è la sola religione dello Stato. Ciò non ostante ognuno professa il suo culto con eguale libertà* ». Siamo sempre ancora nell'ambito di una *religione di Stato* — non ancora abbiamo l'eguaglianza —, ma già è affermata la libertà dei culti, senza distinzione, e ciò nel 1848!

ancora alla libertà dei culti, che dalle altre due logicamente rampolla. Nella libertà di Stampa è proclamata la libertà del pensiero: libero il pensiero in letteratura ed in scienze, in amministrazione ed in politica, potrebbe non essere libero il pensiero religioso soltanto? Nella libertà di Associazione è proclamato il diritto di costituirsi in libere società, entro il diritto comune: e sarebbero ancor qui le associazioni letterarie e scientifiche, civili e politiche... le religiose soltanto escluse?

Invano, affermando la libertà di Stampa e di Associazione, si tenta di escludere la libertà dei Culti. La logica dei principii si spiega anche contro la volontà di chi la vorrebbe costringere. E lo Statuto che afferma le altre libertà ben può dirsi che contenga in germe la libertà religiosa. A chi bene riguardi è anzi il 1° articolo dello Statuto che è in aperta contraddizione con lo spirito stesso dello Statuto: è come un elemento eterogeneo, a forza introdotto in un organismo sano e vigoroso; il quale, per legge fisiologica, tenderà necessariamente ad eliminarlo, assimilando altri elementi più affini in sua vece!

Così spiegasi il curioso fenomeno di un articolo, illiberale in sè, che riceve applicazioni progressivamente liberali, fino ad assicurare a tutti i culti indistintamente la più perfetta libertà; di un articolo che si presta alle più svariate definizioni, secondo che lo si considera nella sua lettera e nello spirito di chi lo dettò, oppure lo si interpreta liberalmente, in armonia con lo spirito stesso dello Statuto, del corpo di diritto di cui è da considerarsi come parte integrante.

**Sua applicazione
progressivamente
liberale, per opera
di C. Cavour.**

Per buona nostra fortuna, nel piccolo ma forte Piemonte, governato da un Re Galantuomo, sorgeva l'uomo provvidenziale che doveva salvare lo Statuto dalle insidie degli avversari, esplicandone il gran principio di libertà in tutte le parti della legislazione successiva.

Muovendo dall'assolutismo religioso e monarchico del padre, Marchese Michele Benso, in Torino, Camillo Cavour si era sentito vivamente attratto dal liberalismo protestante dello zio materno, Conte di Sellon, in Ginevra (1). Alla scuola di Ales-

(1) Giovanni Sellon, trisavolo materno di Cavour, era un rifugiato Ugonotto, da Nîmes, a Ginevra. Sangue ugonotto quindi nelle vene di Camillo Cavour.

sandro Vinet (1), la mente sua erasi aperta al concetto della vera libertà religiosa, fondata sulla separazione dei due massimi poteri sociali, il religioso dal civile, la Chiesa dallo Stato; i suoi studi sulle Costituzioni inglese ed americana lo avevano poi preparato mirabilmente alla grande opera, cui doveva consacrare la vita.

Egli ebbe subito chiara la visione del grave compito che gli toccava: lo svolgimento liberale dello Statuto. — « *Lo Statuto fu largito dal magnanimo Re Carlo Alberto* » — egli disse un giorno al Senato ricalitrante —; « *ma il Re non ebbe il tempo nè il comodo d'introdurre in tutte le parti dell'Amministrazione dello Stato quell'ordinamento politico, quelle applicazioni che erano, sono e debbono essere una conseguenza legittima dello Statuto... Credo che i principii i quali informano lo Statuto debbono trovare una larga applicazione nei nostri Codici, nell'Amministrazione comunale e provinciale, nell'Ordinamento dell'istruzione pubblica, nelle Relazioni del potere civile col potere religioso...* ».

Ardua impresa, per verità, era quella di esplicitare il principio della libertà religiosa col 1° articolo illiberale dello Statuto, sussidiato da una legislazione antiquata oramai e più illiberale ancora. Conveniva, acconciandosi alle necessità dei tempi, contentarsi d'infondere nelle leggi vigenti uno spirito nuovo di libertà; conveniva, applicando liberalmente la legislazione illiberale esistente, preparare una nuova legislazione più liberale, più confacente coi tempi nuovi.

Nei dieci anni del suo governo glorioso, quell'atleta della libertà, in diuturna lotta contro legislatori, magistrati, amministratori retrogradi, riesce ad allargare il concetto della *toleranza statutaria*, fino a comprendere in essa la sostanza della *libertà religiosa*. E quando ha raggiunto lo scopo precipuo della sua politica nazionale, egli solennemente proclama al nuovo Regno d'Italia la formola dell'avvenire: « *Libera Chiesa in libero Stato* ». La formola Cavour-
riana.

(1) Il Cavour seguì con vivo interesse le lotte religiose, in Svizzera, nelle quali emergeva lo spirito liberale di A. Vinet; ne chiedeva informazioni al cugino A. de la Rive, nella sua lettera del 23 dicembre 1835, pregandolo degli opuscoli in tale vertenza pubblicati, alcuni dei quali del grande scrittore svizzero.

Pur troppo, l'illustre Statista liberale cadeva prima di avere compiuto l'opera sua. Due anni gli sarebbero bastati per rivendicare all'Italia la sua capitale, Roma; e, nello Statuto del Regno unito, doveva essere proclamato il principio della libertà religiosa, nel separatismo. All'opposto, dieci anni occorsero perchè l'Italia andasse a Roma, a furia di spintoni; e, come vi fu entrata per la breccia di Porta Pia, si acquistò nella rivendicazione della sua unità politica, lasciando in sospeso la proclamazione della libertà religiosa.

Non è proclamata, a
Roma, nel 1870.

A Roma, dove più strettamente erano uniti Stato e Chiesa, sarebbe stato bello, sarebbe stato grande, sarebbe stato nobile effettuare la separazione Cavouriana con la proclamazione, nella capitale del Regno integrato, della completa libertà di coscienza. Il mondo civile, che assistette impassibile alla caduta del Potere temporale dei Papi, avrebbe forse applaudito all'opera nostra altamente civile di libertà.

Pur troppo, non era nel Ministero del '70 un Cavour, che ad ampiezza di veduta congiungesse fermezza di volontà, a politica prudente generoso ardimento. Spinti a Roma dalla forza irresistibile delle cose, dubbiosi fors'anche essi medesimi dell'efficacia della libertà sì lungamente invocata, e soprattutto paurosi di complicazioni europee, i nostri Ministri sacrificarono le esigenze del gran principio Cavouriano alle opportunità politiche del momento; ed invece di proclamare solennemente il principio della libertà religiosa per tutti i culti, eguali dinanzi allo Stato, votarono la « *Legge delle Guarentigie* », contemplando la sola Chiesa dello Stato e creando una condizione di privilegio al Papato (1).

(1) Bene a ragione la Sinistra del Mancini voleva si contemplassero tutti i culti, eguali dinanzi allo Stato, e si applicasse ad essi lo stesso diritto comune, se non sufficiente quale era, quale si sarebbe modificato. Una legge generale per tutti i culti sarebbe stata più giusta e più logica (anche ammettendo nel Titolo I come una eccezione al principio da proclamare nel Titolo II) e avrebbe posto una base solida alla legislazione nazionale intorno ai culti, ancora di là da venire.

Solo potè ottenere il Mancini che — restando esclusi i culti acattolici dalla legge — si votasse il suo ordine del giorno del 18 marzo 1871: « *La Camera, udite le dichiarazioni della Commissione e ritenendo che l'abolizione delle istituzioni preventive e di ogni ingerenza governativa*

Un Senatore — onore al nome troppo dimenticato di Carlo Alfieri — ebbe il coraggio civile di fare sentire al Senato una voce schiettamente Cavouriana, chiedendo, allora che si votava il progetto di legge pel trasferimento della capitale da Firenze a Roma, venissero aggiunte due disposizioni legislative, che proclamassero in pari tempo « *la vera e piena libertà di coscienza tal quale è scritta nella Costituzione degli Stati Uniti d'America* » e garentissero la dignità e l'indipendenza della S. Sede, riconoscendo a questa una proprietà privata, soggetta al diritto comune, anzichè farle una dotazione qualunque dello Stato. E terminava chiedendo che la parte del programma Cavouriano, che allora tutti invocavano, di Roma capitale, venisse subordinata all'altra di « *Libera Chiesa in libero Stato* »; la quale doveva risolversi, se non prima, contemporaneamente all'altra. « *Vorrei, anzi, in un modo più chiaro e più assoluto* » — ei diceva — « *trasformar questa formola in quest'altra: Libera Religione in libero Stato* » (1).

La voce di un Senatore schiettamente Cavouriano.

La voce del coraggioso Senatore vibrò nel deserto. La traslazione della capitale venne approvata senz'altro; e, dopo qualche altro mese di laboriose discussioni parlamentari, si votava la legge del 13 maggio 1871, detta delle Guarentigie. *Legge politica e di opportunità*, come disse il Minghetti; *monumento di sapienza latina*, come disse il Luzzatti; *un assurdo giuridico*, secondo lo Zorn, anzi *un mostro giuridico*, secondo il Padelletti, per la distinzione novissima della doppia sovranità, territoriale e spirituale (2); in realtà, un nuovo e formidabile

nell'esercizio del culto e della libertà religiosa sarà mantenuta ed applicata a profitto di tutti i culti professati nello Stato, passa all'ordine del giorno ».

Il Relatore della legge, Ruggero Bonghi, in seno alla Commissione Parlamentare, già aveva combattuto la proposta di un articolo in tale senso, con questa motivazione: « *La proposta suppone che rispetto agli altri culti vi siano istituzioni preventive di sorveglianza ed ingerenza governativa che gli riguardino. Ora, veramente ciò non è... Non vi sono leggi di nessun genere che gli tocchino, restringano, regolino nelle loro relazioni religiose... Poichè tale è la nostra legislazione, come si potrebbe deliberare di abolire servitù che non hanno?* ».

Cfr. F. SCADUTO, *Guarentigie Pontificie ecc.* Torino, Loescher, 1884.

(1) CARLO ALFIERI, *L'Italia Liberale*: Ricordi, Considerazioni, Avvedimenti di Politica e di Morale. Firenze, Succ. Lemonnier, 1872.

(2) Due sovrani in uno Stato è un assurdo: e tale lo giudicò il Papa, più logico dei legislatori italiani, il quale si ritenne beffato del titolo

ostacolo al principio della vera libertà e della eguaglianza dei culti dinanzi alla legge.

La legislazione italiana informata alla libertà statutaria.

Ciò non ostante, la legislazione italiana, dopo il 1870, si svolse vieppiù improntandosi a spirito di libertà. I Ministeri tutti che si succedettero al Governo, prima come dopo l'avvento al potere della Sinistra, pure non osando toccare al 1° articolo dello Statuto, esteso oramai a tutto il Regno unito, si contentarono di mantenerne viva la prima parte, nel senso di un doveroso riguardo alla religione della gran maggioranza degli Italiani, trascurandone del tutto, come non esistesse, la seconda parte, anzi, sostituendola praticamente con tutta una legislazione liberalissima.

« Io non so qual necessità vi sia di sopprimere questo innocentissimo articolo » — esclamava il Presidente dei ministri, Giovanni Lanza, in piena Camera, nel 1870 —, *« il quale fin qui non ha dato disturbo a nessuno. Io non so in quale occasione esso sia stato di ostacolo alla libertà di coscienza e di culto. L'on. Macchi, che è veterano oramai del Parlamento, ben sa che l'interpretazione data a questo articolo in tutte le circostanze, anche dal Governo, è sempre stata questa che, quando occorresse allo Stato qualche funzione religiosa, questa fosse fatta col culto cattolico.*

« Ora egli ben vede che, se quest'articolo non porta nessun danno alla libertà della coscienza, egli può ben ancora contentarsi che rimanga tal quale è e non mettere in campo una questione di tanta gravità per le conseguenze che possa avere, cioè di fare mutamenti alla legge fondamentale dello Stato » (1).

Non così la pensava, per verità, il suo gran Maestro, il Cavour, quando, nel suo famoso discorso-programma delli 25 marzo 1861, dichiarava alla Camera: *« I principii di libertà da me accennati debbono essere iscritti in modo formale nel nostro Statuto, debbono far parte integrante del patto fondamentale del nuovo Regno d'Italia ».*

Tutti egualmente assertori della più ampia libertà religiosa, i nostri uomini politici più insigni, per considerazioni oppor-

di *Re senza Regno* e gridò alto la sua protesta contro il proprio sposalizio.

(1) Nella seduta del 2 febbraio 1870.

tunistiche, tirano innanzi alla giornata, paghi di affermare ad ogni solennità il principio della separazione di Chiesa e Stato, ondeggiando poi, a seconda delle opportunità, fra il separatismo incompetentista del Cavour e quello giurisdizionalista dei più diffidenti, che paventano di lasciar disarmato lo Stato liberale di fronte alla Chiesa intransigente (1); e solo si curano di esplicitare nelle leggi quei germi di libertà religiosa implicitamente contenuti nello Statuto.

Fu merito distinto di un gran liberale, Giuseppe Zanardelli, l'aver proclamato nella nostra legislazione un principio nuovo, superiore al principio statutario fino allora invocato, il principio del diritto naturale.

Il principio del diritto naturale entra nella nostra legislazione.

« *Il concetto fondamentale* » — scriveva l'illustre Giurista nella sua Relazione — « *cui si informa il nuovo Codice, quello si è di riferire al diritto naturale della libertà le disposizioni che il Codice del 1859 riferiva alle guarentigie sancite dallo Statuto* ».

E in virtù di questo nuovo principio del diritto naturale della libertà, tutte le distinzioni fra i culti scompaiono: tutti eguali i culti dinanzi al diritto naturale! Indi, non più la distinzione fra « *Reati contro la religione dello Stato* » e « *Reati contro gli altri culti tollerati* »: un solo titolo per tutti, un titolo davvero liberale: « *Dei delitti contro la libertà dei culti* ».

E per culti intendonsi qui (art. 140 e seguenti del Codice Penale) i *culti ammessi nello Stato*, senza distinzione alcuna: « *Chiunque, per offendere uno dei culti ammessi nello Stato...* ». Come senza distinzione vengono contemplati i *ministri dei culti*: « *Chiunque usa violenza contro il ministro di un culto...* ». E l'offesa è egualmente punita, senza distinzione del culto o del ministro del culto contro cui è rivolta. Poi si parla di *luoghi destinati al culto*, senz'alcuna specificazione; dell'*esercizio di un culto*, cioè di un culto qualunque, purchè *ammesso* nello Stato.

Tutta la legislazione successiva può dirsi ispirata a questo nuovo principio di diritto naturale, ossia di libertà e di egua-

(1) Indi la formula riveduta e corretta del LUZZATTI: « *Libera Chiesa in Stato Sovrano* », che meglio direbbesi: « *Libere Chiese in Stato Sovrano* », a scansare la settaria interpretazione restrittiva alla sola Chiesa dello Stato.

gianza dei culti ammessi nello Stato, di fronte alla legge nazionale.

La legge sulle Opere Pie dell'anno successivo (1890), che rende la beneficenza indipendente da ogni confessionalismo, escludendo perfino dalle Congregazioni Civili di carità i ministri del culto.

La legge elettorale, amministrativa e politica, nelle sue varie successive emissioni, che pareggia la condizione di tutti indistintamente i ministri del culto.

La legge militare, più rigida e conservatrice nelle sue forme antiche, che accoglie le dispense ed i passaggi nella Sanità dei ministri del culto, senza distinzione di sorta, ed ammette accanto al cappellano cattolico il cappellano protestante e il cappellano israelita (1).

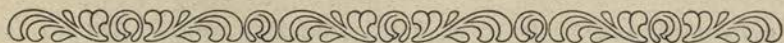
La legge di P. S. ancor essa, che ha disposizioni comuni per la tutela di tutti i culti.

Perfino la legge fiscale accomuna i culti, per le sue esenzioni: i templi religiosi indistintamente sono esentati dalla imposta fondiaria e i ministri di tutti i culti non pagano la tassa di mano morta sulla casa di loro abitazione se appartenente alla Chiesa cui servono.

Tanto che, chi guardi alla sostanza delle cose più che alla forma, ben può affermare che non vi sono più in Italia, accanto ad una religione privilegiata di Stato, dei culti tollerati, ristretti a due soli, ma che ogni culto si esercita liberamente, nella protezione del diritto comune.

(1) Citiamo, ad esempio, la Circolare N. 120, del 19 febbraio 1916, del Ministro Zuppelli, al § 23 della quale si legge: « *A soluzione di quesiti fatti, avvertesi che la dispensa prevista dallo specchio F annesso al decreto ministeriale del 22 maggio 1915 è applicabile anche ai ministri di culto acattolico aventi cure d'anime e che il certificato per conseguire tale dispensa dev'essere rilasciato, in tali casi, dalla superiore autorità religiosa da cui essi dipendono e vidimata dall'autorità prefettizia* ».





II.

Ma qual'è, più propriamente, la condizione delle Chiese Evangeliche, come associazioni culturali, di fronte alla legge?

Giova rifarsi ancor qui dal 1° articolo dello Statuto e vedere anzitutto la condizione giuridica dei due soli culti acattolici esistenti e tollerati, nel 1848.

Appena uscito dal periodo tumultuario della guerra, il Governo di Vittorio Emanuele II pensò di riordinare, armonizzando con lo Statuto, le amministrazioni particolari dei Valdesi e degli Israeliti emancipati, mediante un progetto di legge che le ponesse in tal quale benevola dipendenza dallo Stato. E a questo effetto nominò un'apposita Commissione di studio, di cui chiamò a far parte il pastore Bert ed il rabbino Cantoni, di Torino, proponendo ad essa un quistionario in sette punti (1).

Per il riordinamento delle Amministrazioni dei Valdesi e degli Israeliti.

La Tavola Valdese, interpellata, espone il suo particolare modo di sentire all'on. Melegari ed al pastore Bert, pregandoli di appoggiarlo presso la Commissione. Seguace convinta della teoria separatista del Vinet, essa pone risolutamente il principio della separazione della Chiesa dallo Stato, in questa notevole dichiarazione:

I Valdesi si dichiarano fautori del separatismo.

«L'Eglise Vaudoise, se trouvant telle en vertu de sa règle de foi et de sa constitution, doit se régir elle-même d'une manière

(1) Cfr. RIGNANO, *Della uguaglianza civile e della libertà dei culti*, Livorno, Vigo, 1868: *Ufficio diretto dal Ministero dell'Interno nel 13 settembre 1849, ai componenti la Commissione ecc.*

absolument indépendante selon ses principes dans les limites du droit commun; toute entrave ou restriction posée par l'État à son activité et au développement de sa vie intérieure attaquerait son droit et autonomie, la fausserait comme Église et tendrait à la détruire » (1).

I Valdesi, attaccatissimi alla loro secolare costituzione ecclesiastica, gelosi della loro libertà religiosa conseguita con tanti secoli di persecuzione e insofferenti di ogni ingerenza, sia pure benevola come allora prospettavasi, dello Stato nelle cose del loro culto, fecero intendere ai loro amici politici, e per essi al Governo, che, salvo la protezione della legge eguale per tutti, la Chiesa Valdese non domandava allo Stato se non di essere lasciata libera di ordinarsi internamente secondo i proprii principii, di mantenersi coi proprii mezzi e di agire esternamente nell'ambito del diritto comune.

Il Governo lascia fare.

Il Governo liberale di Cavour e dei Cavourriani suoi successori, usando di singolare longanimità verso i Valdesi, volle rispettati i loro scrupoli religiosi e li lasciò in pace. Contrariamente al principio giurisdizionalista allora vigente, il Cavour lasciò che liberamente provvedessero essi medesimi alla revisione della propria Costituzione, nel loro Sinodo Costituente del 1855, fingendo a sua volta di ignorarla (2). Pericolo per lo Stato non era da presumersi da parte dei Valdesi, devoti quant'altri mai alle istituzioni nazionali; e chissà che il grande Statista non indulgesse, pensando all'applicazione del principio che egli stesso andava maturando nella mente, di « *Libera Chiesa in libero Stato* »? Un primo esperimento, in piccolo, della teoria separatista poteva non dispiacere al Cavour, che solo i tempi immaturi trattenevano dall'applicazione del suo liberale principio.

Pertanto, i Valdesi furono lasciati liberi di costituirsi a loro modo, all'infuori di ogni ingerenza diretta dello Stato, restando essi paghi del riconoscimento, da parte del Governo, di Corpo

(1) Archivio della Tavola Valdese, *Lettres aux Autorités Civiles*.

(2) « ... non è stata approvata dallo Stato: quindi in tanto ha valore di legge, in quanto non contraddice alle sue leggi o al suo diritto pubblico od alla sua morale, e perciò in tutto e per tutto giacchè non contraddice affatto ai medesimi ». SCADUTO, *Diritto Ecclesiastico vigente*, II, pag. 964.

morale alla loro secolare *Tavola Valdese*, dichiarata nella propria Costituzione: *Autorità Amministrativa e Rappresentativa della Chiesa Valdese*, nonchè del riconoscimento di Corpo morale alle singole Chiese particolari o *Parrocchie* delle Valli Valdesi (1).

Non così per gl'Israeliti. I quali, dopo essersi lungamente schermiti anch'essi, mandando perfino a monte un progetto di costituzione delle loro Università, presentato alla Camera nel 1854, finirono coll'acconciarsi alla « *Legge sull'ordinamento delle Università Israelitiche* » del 4 luglio 1857. Legge liberale, peraltro; per la quale, esclusa ogni costituzione unitaria, la popolazione israelitica viene ripartita in *Università* regionali, erette in corpi morali autonomi, che provvedono all'esercizio del culto e alla istruzione religiosa. Ogni Università è retta da un Consiglio di amministrazione, eletto dai suoi membri; sopprime alle proprie spese con rendite patrimoniali, integrate dai contributi che può imporre ai suoi membri per legge; ed è posta sotto l'alta tutela e sorveglianza del Governo (2).

**L'Ordinamento delle
Università Israe-
litiche.**

Ma di fronte al culto Israelitico, come di fronte al culto Valdese, e di fronte ancora agli altri culti acattolici che furono riconosciuti in seguito, come il *Culto ortodosso orientale* dei Greci-Albanesi, in Sicilia, nel 1860, le *Chiese Greche* di Napoli e di Messina, nel 1877, l'*Opera della Chiesa Evangelica Italiana* in Firenze, nel 1891, il Governo Italiano mantenne quasi costan-

**Il separatismo in-
competentista del
Governo.**

(1) Vedi nostra *Appendice, B.*

(2) Questa legge Sabauda non venne però estesa a tutto il Regno, per alcune sue disposizioni ripugnanti al principio di libertà informatore del nostro diritto pubblico; come quelle per effetto delle quali si è iscritto ad una Università, con obbligo di pagarne le tasse, per il solo fatto della nascita o del domicilio da oltre un anno. Indi la gran varietà degli Statuti delle Università Israelitiche del Regno; tra i quali sono meritamente lodati per liberalismo quelli delle Università di Roma e di Siena, approvati rispettivamente con RR. DD. 26 settembre 1888 e 30 gennaio 1890.

Reagendo contro l'eccessivo frastagliamento della propria costituzione legale e per sentito bisogno di un organo centrale che in corpo unico raccolga le sparse membra, gl'Israeliti promossero testè la erezione in ente morale del *Consorzio delle Università Israelitiche Italiane*, con sede in Roma, mediante R. Decreto 6 Maggio 1920.



temente un atteggiamento di separatismo incompetentista. Fingendo quasi di ignorarli, come quantità trascurabili, o pie-namente fidando nella loro divozione alle istituzioni liberali della Patria, lasciò che sorgessero o si svolgessero liberamente, entro i limiti del diritto comune, solo intervenendo, a loro richiesta, per sanzionare particolari loro ordinamenti.

**Mancanza di un di-
ritto ecclesiastico
acattolico.**

Ed ecco spiegato il fatto notevolissimo della mancanza assoluta di un diritto ecclesiastico acattolico, in Italia, essendo gli istituti di culto acattolico rimasti tutti fissati nella figura giuridica generica del corpo morale, epperò assoggettati alla semplice tutela, da parte dello Stato, contemplata dalla speciale legislazione dei corpi morali, nonchè di quelle sole leggi speciali a ciascuno di loro (1).

**Gli istituti acattolici
semplici corpi
moralì.**

Soggetti pertanto alla sola tutela generale dei corpi morali e delle proprie leggi, le Chiese Evangeliche sfuggono del tutto alla tutela speciale degli *istituti ecclesiastici*, cioè cattolici, nell'esercizio dei diritti patrimoniali: diritti che esercitano come istituti puramente civili, colle sole limitazioni inerenti alla loro natura di corpi morali.

È oramai pacifico, in dottrina e in giurisprudenza, che il diritto ecclesiastico italiano non contempla se non gl'istituti ecclesiastici della Religione Cattolica Apostolica Romana, proclamata Religione dello Stato, e che gli istituti ecclesiastici, nella legislazione italiana, sono quelli soltanto del culto cattolico, ad esclusione degli istituti acattolici. L'appellativo di *ecclesiastico*, afferma il Giorgi, in materia competentissimo, *non si trova mai adoperato, nella nostra legislazione, a proposito di altri culti* (2).

**Le Chiese Evange-
liche riconosciute
agiscono dunque
come semplici
corpi morali.**

Le Chiese Evangeliche adunque, se riconosciute come corpi morali, si muovono liberamente, nell'ambito della propria costituzione, colla sola limitazione della legge 5 giugno 1850 e degli

(1) Cfr. C. OLMO, *Il Diritto Ecclesiastico vigente in Italia*, Man. Hoepli, 1903, § 240.

(2) GIORGIO GIORGI, *La Dottrina delle Persone Giuridiche o Corpi Morali*, Firenze, Fratelli Cammelli, 1902, vol. VI, pag. 2, 286.

articoli complementari del Codice Civile, per l'autorizzazione del Governo agli acquisti patrimoniali (1).

Non sono quindi soggette alle disposizioni legislative che richiamano la vigilanza del Governo, sia per mezzo del Ministero del Culto, sia per mezzo dei RR. Economati, sull'amministrazione del patrimonio delle istituzioni *ecclesiastiche*, cioè *cattoliche*. Epperò non le riguarda per niente il famoso articolo 434 del Codice Civile, che conferisce al Governo il diritto di sorvegliare i patrimoni degl'istituti ecclesiastici, col prescrivere l'autorizzazione per ogni atto di alienazione (2). Colla solita indiscussa autorità, afferma il Giorgi: « *Non si trova nella legislazione italiana alcuna disposizione che vincoli la libera disponibilità dei beni appartenenti alle Comunioni religiose estranee alla Chiesa Cattolica, o che sottoponga all'approvazione del Ministero gli atti eccedenti l'amministrazione ordinaria...* » (3).

Indi il nessun loro obbligo di presentare al Governo l'inventario dei loro beni patrimoniali, nè tampoco alcun bilancio della propria amministrazione. Inventario e bilancio sono atti amministrativi interni, che solo i corpi morali soggetti a tutela per legge speciale hanno obbligo di produrre, per visione od approvazione, al Governo.

Indi la loro perfetta autonomia, nella loro facoltà di comparire in giudizio.

Fermo restando il principio che l'ingerenza del Governo dev'essere fondata nelle leggi e negli usi osservati come diritto pubblico — a mente dell'art. 2 del Codice Civile — ogni ingerenza patrimoniale maggiore di quella più sopra accennata sarebbe arbitraria e illegale (4).

Ma le Chiese Evangeliche sòrte dopo il 1848, ed esistenti ora di fatto, come semplici associazioni cultuali, senza particolare riconoscimento del Governo, in che condizione si trovano esse di fronte alla legge?

Le Chiese Evangeliche non riconosciute egualmente protette dalla legge.

(1) Vedi nostra *Appendice, D.*

(2-3) GIORGI, op. cit., VI, 295. Tratta ampiamente della interpretazione dell'art. 434 del Cod. Civ. il RIGNANO in: *L'art. 434 del Cod. Civile Italiano e gli enti laicali di culto*. Livorno, Belforte, 1894. Cfr. FRIEDBERG-RUFFINI, *Trattato di Diritto Eccles.*, Torino, Bocca, 1893, pag. 175, nota.

(4) GIORGI, op. cit., I, 270.

Lo Stato, ispirandosi al concetto della massima libertà religiosa, lasciò che liberamente sorgessero e si costituissero, nei limiti del diritto comune, Chiese Evangeliche di varia denominazione (1) — Chiese Metodiste, Episcopale e Wesleyana; Chiese Battiste, Inglese ed Americana, per dire solo delle principali —: a tutti i culti acattolici esistenti di fatto estendendo indistintamente la protezione della legge, purchè non contrari alla morale sociale ed all'ordine pubblico. E, dopo la promulgazione del Codice Zanardelliano, ogni distinzione fra i culti ammessi nello Stato cessando, basta che un culto oggi esista di fatto nello Stato, sia cioè ammesso nello Stato, nel senso che non lo vietino ragioni di morale o di ordine pubblico, perchè abbia la protezione dello Stato, la medesima protezione del culto ufficiale e degli altri culti legalmente riconosciuti (2).

Vero è che sull'interpretazione della dicitura: *ammessi nello Stato*, del Codice Penale, furonvi dapprima dispareri di dotti e sentenze contraddittorie di magistrati; ma ogni dubbio al riguardo fu tolto dalla sentenza della Cassazione Romana del 22 maggio 1892.

La Cassazione Romana e l'eguaglianza dei culti.

La sentenza è di tale e tanta importanza, per il diritto evangelico italiano, che merita di essere qui riassunta.

Il Pretore di Luserna S. Giovanni (Torino) aveva condannato tre perturbatori delle funzioni religiose dell'*Esercito della Salvezza*, a norma dell'art. 140 Cod. Pen., considerando il culto dell'Esercito della Salvezza come una diramazione del Protestantesimo esistente da molto tempo nelle Valli Valdesi. Il Tribunale di Pinerolo, in via di appello, tolse in esame se le parole *culti ammessi nello Stato*, dell'art. 140, importassero che la protezione della legge si dovesse estendere a qualunque culto esistente nello Stato o a quelli solamente da lungo tempo esi-

(1) Il CAVOUR scriveva al prof. AUGUSTO DE LA RIVE, il 2 luglio 1857: « Partout où il y a quatre protestants nous permettons un culte public ». Cfr. CHIALA, *Lettere di C. Cavour*, vol. VI.

(2) La graduazione dei culti acattolici, rispetto alla protezione della legge, come fu fatta da alcuni trattatisti (RIGNANO, SCADUTO, ecc.) in base ad antiche sentenze oramai oltrepassate da un pezzo, non ha più ragione di essere, come bene dimostra il RUFFINI (op. cit., pag. 174, nota). Oggi tutti i culti, quello *ufficiale* e gli *ammessi*, senza più distinguere fra questi ultimi, sono egualmente protetti dalla legge nel loro esercizio.

stenti o altrimenti riconosciuti nel Regno, dalle Autorità competenti. E traendo dalla parola *ammessi* la necessità di una ricognizione legale, revocò la sentenza del Pretore, applicando invece l'art. 457 relativo al disturbo delle occupazioni dei cittadini.

Il Procuratore del Re ricorse in Cassazione, sostenendo che la parola *ammessi* usata dal nuovo Codice esclude appunto il significato restrittivo di *culto legalmente ammesso*. E la Cassazione Romana, con ben motivata sentenza, statuiva che i *culti ammessi nello Stato* non hanno bisogno di una patente di ammissione per parte del Governo, agli effetti della protezione dell'art. 140 del Cod. Pen., bastando loro l'esistenza di fatto. E invero, se la legge esigesse la *ricognizione legale*, dovrebbe altresì regolare il *modo di ricognizione* dei vari culti; il che non fa. Eppoi, le parole « *culti ammessi nello Stato* » non sono da intendersi come fossero « *culti ammessi DALLO Stato* »: non si possono riferire ad un adempimento legale, sì bene soltanto ad uno stato di fatto. Infine, assorgendo al concetto fondamentale informatore del Codice Zanardelliano, quello cioè di riferire al diritto naturale della libertà le disposizioni del nuovo Codice, la Cassazione Romana ritiene che la disposizione dell'art. 140 debba applicarsi a qualsivoglia culto esistente, senza ricercare se sia stato per legge espressamente riconosciuto (1).

Tutte le Chiese Evangeliche esistenti in Italia, adunque, legalmente riconosciute o meno, per il fatto solo della loro esistenza sono protette egualmente dalla legge nell'esercizio del loro culto, nelle persone e nelle cose ad esso inerenti.

(1) Con men liberale sentenza 30 novembre 1903, la Cassazione Romana non riteneva vera e propria religione, in senso assoluto e non traslato, quale dev'essere un culto ai sensi dell'art. 140 del Cod. Pen., l'Esercito della Salvezza, che « *non raffigura una religione o un culto a sè stante* ».

Bene chiosava una Rivista Giuridica: « A costituire un culto non occorre, oltre l'intrinseco intendimento religioso, anche una tradizione storico-etica. Con ciò viene a negarsi il riconoscimento di un alto principio, esso pure storico-filosofico, quello della evoluzione nel campo della manifestazione esteriore del culto. Qualunque forma di omaggio alla divinità, che non urti contro le leggi dello Stato, ha uguale diritto alla protezione del legislatore, indipendentemente dalle sue tradizioni e dalla sua maggiore o minore diffusione nel paese. Onde l'Esercito della Salvezza deve ritenersi quale culto ».

(Riv. Giur. Ital., 1904, p. II, col. 121, nota).

**L'esercizio dei diritti
patrimoniali.**

Quanto all'esercizio dei diritti patrimoniali, le Chiese Evangeliche non erette in corpi morali restano nel diritto comune delle semplici associazioni civili, che possiedono per mezzo del capo o di qualunque altro membro ne abbia il mandato dai consoci (1); o sono associazioni culturali dipendenti da enti morali esteri riconosciuti dallo Stato, i quali esercitano per esse tutti i diritti dalla legge consentiti all'ente morale. Poichè, con parere del Consiglio di Stato a sezioni riunite del 7 giugno 1884, si ritenne applicabile agli enti morali esteri la legge del 5 giugno 1850; e da allora fu fissata la giurisprudenza per cui, con semplice decreto reale, si autorizzano agli acquisti gli enti morali a scopo di culto acattolico, purchè abbiano riconosciuta personalità all'estero. Nel riconoscimento di quegli enti morali da parte dello Stato estero è ritenuta implicita la ricognizione della loro personalità civile nel Regno (2).

Concludendo.

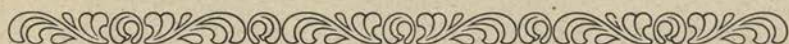
La condizione giuridica delle Chiese Evangeliche, in Italia, è dunque questa, in conclusione: che esse godono della più perfetta libertà nell'esercizio del proprio culto, secondo le particolari loro costituzioni, e quasi della perfetta eguaglianza colla Chiesa dello Stato, il privilegio della quale si risolve oggi essenzialmente in poche funzioni ufficiali ed in un concorso finanziario dello Stato.

(1) Cfr. GIORGI, *ut supra*, vol. VI.

(2) G. SAREDO, *Codice Ecclesiastico*, vol. IV, pag. 347.

Il Governo Italiano fu sempre largo di protezione all'esercizio dei culti acattolici stranieri, in Italia. Informi il caso della Chiesa Libera Unita di Scozia, che ottenne il trapasso della proprietà di Livorno, già della Chiesa Libera di Scozia prima della sua unione colla Chiesa Presbiteriana Unita, con semplice decreto reale — come fermamente volle il Ministro Orlando, validamente sostenuto dall'on. L. Luzzatti — contro il ripetuto parere del Consiglio di Stato, che voleva il giudizio di deliberazione della Corte di Appello di Livorno, per rendere esecutiva la sentenza degli arbitri inglesi, per la quale appunto assegnavasi alla Chiesa Libera Unita di Scozia i beni già posseduti in Italia dalla Chiesa Libera di Scozia, prima dell'unione.

Cfr. L. LUZZATTI, *La libertà di coscienza e di scienza*, Milano, Treves, 1909: *Una coraggiosa applicazione della libertà dei culti, a proposito delle Chiese Scozzesi in Italia*.



III.

— E il 1° articolo dello Statuto?

E il 1° articolo dello
Statuto?

— È rimasto come un ramo secco fra i rami verdi di annosa quercia, innocuo quanto inutile.

Innocuo, perchè neutralizzato nel suo significato illiberale da tutta la legislazione successiva liberalissima. Non si ritorna a quello, senza passare sul corpo di questa.

Permangono bensì alcuni ritardatari od illusi, che tratto tratto ancora invocano il ritorno al 1° articolo dello Statuto. L'ultimo richiamo veramente notevole fu quello del « *Programma dei cattolici italiani* », pubblicato sotto il titolo sintomatico: « *Lo Statuto di Carlo Alberto* », nel cinquantenario dello Statuto stesso, in Torino. Scritto polemico vigoroso, in cui un anonimo ma valente scrittore sosteneva che l'Italia unificata dalla Rivoluzione abbisognava di un Governo ordinato, quale solo poteva avere coll'osservanza dello Statuto, proclamato da Carlo Alberto, ma non fedelmente osservato dall'Italia messasi sulla via della Rivoluzione. Era ivi esposto un complesso di riforme amministrative, tributarie e perfino militari. Ma la chiave di vòlta di questo edificio era... il 1° articolo dello Statuto. « *Se si invitano i cattolici ad accettare il fatto compiuto dell'Italia una ed a partecipare alla sua vita politica è perchè — scrivevano quei cattolici italiani. — ci proponiamo appunto di scendere in campo per farlo osservare* ».

Non si ritorna in-
dietro.

Ma oggi neppure il P. P. I. ardirebbe di fare una simile proposta. E solo più qualche solitario intransigente, come l'arcivescovo Boggiano, oserebbe — protestando contro il P. P. I.

stesso che accoglie nel suo programma, senza però precisarne bene il concetto, la libertà religiosa — richiamarsi ancora alla Religione dello Statuto di Carlo Alberto e... del Sillabo di Pio IX!

No, non si risuscita un morto; ed il 1° articolo illiberale dello Statuto è ben morto e sepolto sotto il cumulo delle leggi liberali vigenti.

Revisione dello Statuto?

Ma non sarebbe necessaria una revisione dello Statuto, per armonizzarlo colla legislazione vigente?

Si parlò molto, in passato, di *revisione* dello Statuto, per sfrondarlo delle sue ridondanze e colmare le sue lacune — « *per trarne il troppo e il vano* », come Dante direbbe —. E la domanda di revisione si giustificava, per il concetto prevalente che la Costituzione, come *magna Charta* della nazione, fosse legge fondamentale ed irrevocabile, proclamante i principii generali dei diritti da esplicarsi nelle leggi comuni, intangibile o solo modificabile sotto certe condizioni e da speciale Assemblea Costituente. Dato quel concetto tradizionale, una revisione dello Statuto, nel senso di aggiornarlo col diritto vigente e armonizzarlo coi tempi nuovi, parve a molti desiderabile, da tempo; e figurò nel programma del partito liberale democratico come un punto di capitale importanza. Solo ragioni di opportunità politica impedirono che le petizioni per l'abrogazione del 1° articolo dello Statuto sortissero il desiderato effetto. La prospettiva di una Costituente fece sempre impallidire i liberali più audaci.

Costituente in permanenza?

Se non che, per il concetto ora prevalente, esplicitamente dichiarato dall'ex-Presidente dei ministri, On. Nitti, e tacitamente approvato dalla Camera dei deputati, secondo il quale il Parlamento funziona *come una Costituente in permanenza*, lo Statuto è venuto a perdere ogni suo valore specifico, in confronto delle leggi successive, che hanno facoltà di modificarne ad uno ad uno gli articoli, magari senz'altro abrogandoli. Il 1° articolo dello Statuto resta quindi privo di valore proprio, di fronte agli articoli delle leggi successive, venute man mano a modificarlo sostanzialmente.

Si può dubitare della bontà della teoria Nittiana; si può anche vederne la pericolosità: non si può negare tuttavia che essa risponda alla realtà, che essa sia stata praticata effettiva-

mente fin qui e che anche debba ora seguirsi da chi intende ottenere altre e nuove modificazioni allo Statuto del Regno.

Ma giova, in argomento così delicato, sentire direttamente **La teoria Nittiana.** l'ex-Presidente dei Ministri:

« Qual'è l'indole del nostro Statuto? »

« Proclamato il 4 marzo 1848, il 19 maggio dello stesso anno già veniva modificato, perchè mentre il primo articolo dello Statuto diceva che la Religione Cattolica, Apostolica, Romana è la Religione dello Stato e che gli altri culti sono tollerati, il 19 maggio del '48, pochi mesi dopo, era ammessa la perfetta uguaglianza dei culti in ogni carica civile e militare. »

« D'allora in poi il Parlamento ha agito sempre come una Costituente. Con numerose leggi ha modificato tutti gli articoli dello Statuto che occorreva modificare. »

« L'articolo 28, circa la stampa delle bibbie e dei libri liturgici, è stato abrogato; l'articolo 50, sulla gratuità delle funzioni dei deputati, è stato modificato dal principio dell'indennità parlamentare. Così pure non esistono più tutti gli articoli dello Statuto concernenti la costituzione dei corpi speciali, la guardia nazionale, scomparsi quando la maggioranza dei deputati attuali non era venuta alla luce del mondo. E tanti altri articoli dello Statuto sono caduti in desuetudine o sono stati modificati. »

« La forza delle nostre istituzioni è in ciò che esse rimangono intatte nelle linee generali, ma il Parlamento è libero di modificare con leggi gli articoli dello Statuto. E, se la maggioranza della Camera sarà concorde nel proporre al Sovrano sostanziali modificazioni di qualche articolo, modificazioni che entrino nello spirito delle nostre concezioni, essa è perfettamente libera in tale sua iniziativa » (1).

E il caso era grave assai. Trattavasi nientemeno che di una prerogativa statutaria del Sovrano, quella di dichiarare la guerra. — Per abrogarla, convocare la Costituente e rivedere l'articolo 5 dello Statuto? — Nient'affatto. Fare come le tante altre volte in passato: abrogare quest'articolo con una nuova legge del Parlamento funzionante da Costituente in permanenza!

(1) Dal resoconto parlamentare stenografico, seduta 13 dicembre 1919.

La via da seguire.

Similmente per la libertà religiosa: convocare la Costituente per rivedere il 1° articolo dello Statuto? — Oibò! Contrapporre invece a quell'articolo d'intolleranza religiosa una nuova legge che proclami il principio della libertà ed eguaglianza dei culti, nel separatismo Cavurriano!

Questa e non altra è la via di chi voglia, mettendosi su terreno pratico, raggiungere un effetto pratico.

E volere dobbiamo, oggi più che mai, l'abrogazione formale del 1° articolo dello Statuto, per una ragione perentoria di dignità nazionale. È troppo umiliante per l'animo nostro, non dico di Evangelici, ma di Italiani, il vedere figurare al primo posto, nella nostra Costituzione, un articolo antiquato offendente una delle maggiori conquiste dei tempi moderni, ch'è la libertà religiosa, senza che nessun articolo di legge nuova la rivendichi in forma chiara ed esplicita. E confesso che, non senza rossore al volto, lessi, giorni sono, della pubblicazione solenne del nostro Statuto nei territori annessi. Ma che avranno detto i nuovi cittadini redenti, leggendo il nostro 1° articolo dello Statuto, assai men liberale, in fatto di libertà religiosa, della poco liberale legislazione Austriaca?

Vero è che un compiacente chiosatore potrà loro spiegare come l'asprezza brutale di quell'articolo sia stata mitigata dalla legislazione successiva: ma quante citazioni di leggi e di sentenze, quanta paziente fatica per dimostrare il nostro diritto legale alla libertà religiosa!

È anche questione di giustizia tributaria.

Eppoi, è oramai una quistione gravissima di giustizia tributaria.

È notorio come il Fondo per il culto più non basti alle congrue vescovili e parrocchiali; e come lo Stato già sopporti in proprio un onere non insignificante. È notorio altresì come si minaccino nuovi aumenti di congrue, cioè nuovi aggravi al bilancio dello Stato... (1). Ora, con quale giustizia tributaria le spese di un culto vengono imposte a cittadini professanti altro culto?

(1) Cfr. l'articolo notevolissimo dell'avv. MARIO PIACENTINI, in « *La Vita Italiana* », 15 luglio 1920: « *La Riforma dell'Amministrazione del patrimonio ecclesiastico* », V.

Ogni culto viva della propria fede, dei proprii mezzi e delle proprie finalità, tutti egualmente liberi, tutti egualmente protetti dallo Stato. Ecco il principio della vera libertà religiosa, quale effettuarono gli Stati Uniti d'America, maestri a tutti i popoli in materia di libertà; ecco il principio che vagheggiarono, senza averne potuto promuovere la perfetta applicazione fin qui, i nostri grandi liberali, dal Cavour, al Mancini, al Crispi, allo Zanardelli, al Luzzatti e al Giolitti, per dire di quelli soltanto che hanno lasciato o lasceranno maggiore impronta nella vita liberale del paese; ecco il principio che dobbiamo ora fare passare, non più di straforo, ma apertamente e lealmente nella legislazione nazionale.

Parli ancora la voce ammonitrice di Camillo Cavour.

Parli ancora il
Cavour.

Nessuno più di lui ebbe a rammaricarsi, nel 1848, che nello Statuto tanto invocato non fosse proclamata la libertà dei culti. Vennero le emancipazioni dei Valdesi e degli Israeliti a riparare in parte alla lacuna, « e verranno senza dubbio le emendazioni dei nostri Codici Penale e Civile » — egli scrisse nel suo *« Risorgimento »* —. « *Ma ciò non basta. Un principio qual si è quello della libertà dei culti non può essere introdotto, nella Costituzione di un popolo altamente civile, per via indiretta: deve essere proclamato come una delle basi fondamentali del patto sociale* » (1).

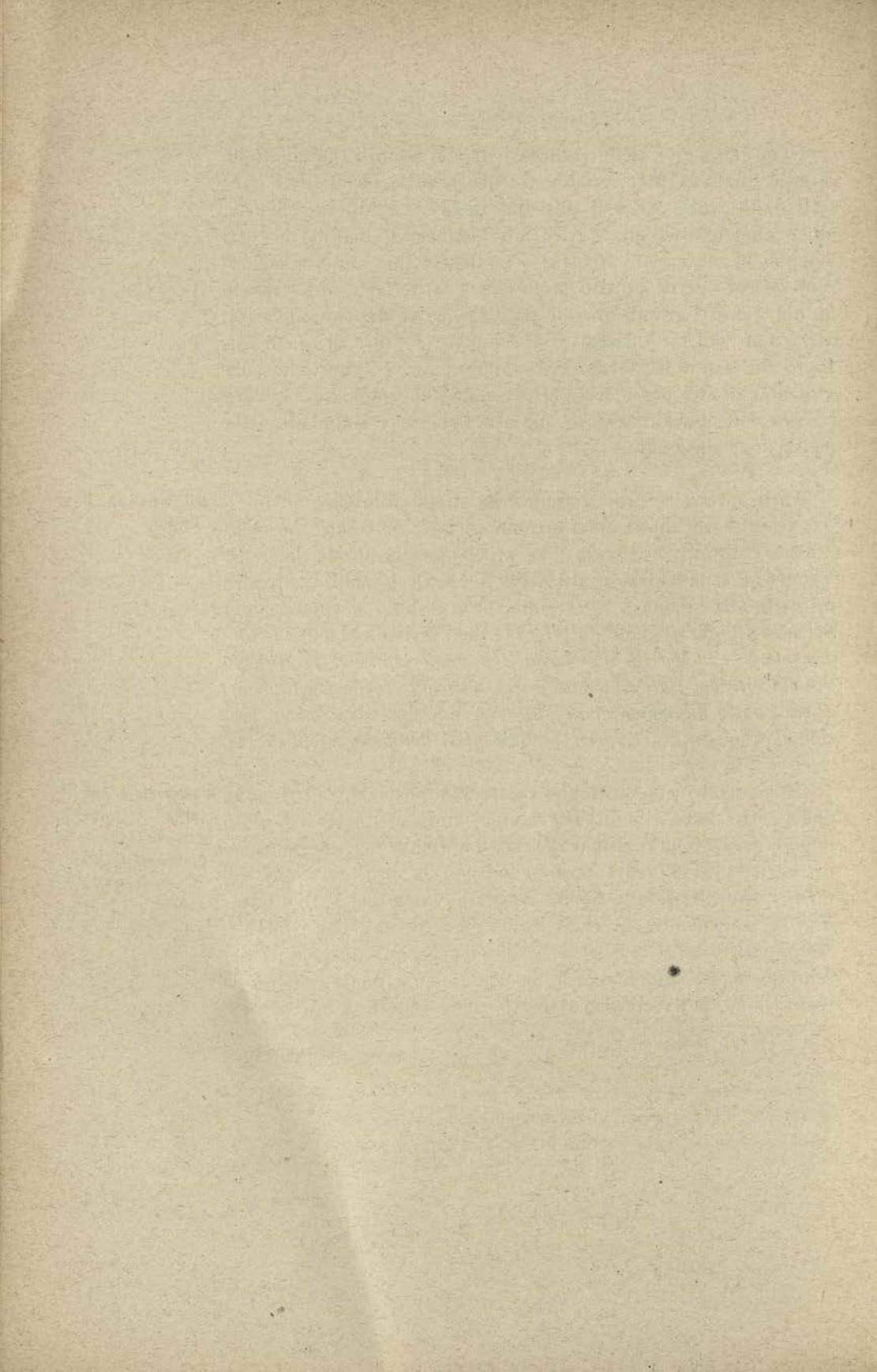
Il momento non potrebbe essere più propizio, nel rinnovo dell'assetto civile e politico cui assistiamo, in questo laborioso dopo-guerra. Nella revisione dei diritti antichi e nell'affermazione dei diritti nuovi, trovi posto condegno la proclamazione del diritto primordiale alla libertà religiosa eguale per tutti i cittadini. E di rincontro al 1° articolo dello Statuto, che resterà a testimoniare della intolleranza di altri tempi, tramontati per sempre, venga una nuova legge che solennemente affermi la separazione, nel reciproco rispetto, della Chiesa dallo Stato.

Il momento è pro-
pizio.

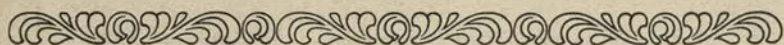
Roma, 10 novembre 1920.

DAVIDE JAHIER.

(1) Cfr. *« Risorgimento »*, 18 maggio 1848.



APPENDICE



A. — Chiese Evangeliche Italiane (1).

I. - La Chiesa Evangelica Valdese rappresentata e amministrata dalla Tavola Valdese, ente morale nazionale, sedente in Torre Pellice.

Essa comprende le *antiche Chiese o Parrocchie* esistenti *ab antiquo* nelle Valli Valdesi e dallo Stato riconosciute come corpi morali, ai sensi della legge 5 giugno 1850; nonchè le *nuove Chiese o Parrocchie* sorte, dopo l'Emancipazione dei Valdesi, nel 1848, e le successive annessioni delle varie provincie all'Italia, nelle principali città del Regno, come libere associazioni culturali non riconosciute dalla legge ma dipendenti dalla Tavola Valdese, Autorità Amministrativa e Rappresentativa della Chiesa Evangelica Valdese, di cui sono parti integrali.

II. - Le Chiese Evangeliche Italiane, dipendenti da Comitati Esteri.

1° *Le Chiese dei Fratelli* — iniziate verso il 1855, per opera specialmente del Conte Piero Guicciardini e di T. P. Rossetti.

(1) Non figura, in questo elenco, la così detta *Chiesa Evangelica Italiana*, eretta in ente morale con R. Decreto 2 Luglio 1891, col nome di « *Opera della Chiesa Evangelica Italiana in Firenze, Via de' Benci, N. 7* » (di cui si fa cenno in alcuni Trattati di diritto ecclesiastico vigente, come in quelli del Friedberg-Ruffini e dell'Olmo), poichè fu incorporata con le due Chiese Metodiste, Wesleyana ed Episcopale, per atto pubblico del 1905, cedendo essa parte all'una e parte all'altra le proprie comunità, con i rispettivi patrimoni.

Con successiva istanza, del 27 marzo 1917, venne inoltrata domanda che, non avendo più codesta Chiesa uffici da esercitare, nè patrimonio da amministrare, si provvedesse dalla competente Autorità ad emanare la dichiarazione della cessazione dell'ente; ma non fu necessaria una tale declaratoria, dovendosi ritenere cessato per naturale estinzione quell'ente, per essere venuti meno tutti gli elementi di fatto essenziali alla sua esistenza.

- 2° *Le Chiese Metodiste Wesleyane* — iniziate nel 1859.
3° *Le Chiese Battiste del Ramo Italo-Inglese* — iniziate nel 1866.
4° *Le Chiese Battiste del Ramo Italo-Americano* — iniziate nel 1870.
5° *Le Chiese Metodiste Episcopali* — iniziate nel 1870.
6° *L'Esercito della Salvezza*.

Esse sono associazioni culturali *non formalmente riconosciute* dalla legge, ma *ammesse* nello Stato e perciò protette dalla legge nell'esercizio del culto, e dipendenti per l'esercizio dei diritti patrimoniali dai rispettivi Comitati Esteri, Inglesi od Americani, cui la legge italiana mena buono il riconoscimento di ente morale nel proprio Stato.

Le *Chiese Evangeliche Estere*, in Italia, sono di lingua francese (Riformate), di lingua inglese (Presbiteriane o di Rito Episcopale) e di lingua tedesca (Luterane). Godono tutte della protezione della legge nell'esercizio del loro culto e sono rappresentate, nelle relazioni patrimoniali, dai Comitati Esteri da cui dipendono.

B. — La Tavola Valdese.

Che la Tavola Valdese, quale Autorità Amministrativa e Rappresentativa della Chiesa Evangelica Valdese, sia ente morale non v'è alcun dubbio. Il Governo Italiano sempre la riconobbe e trattò come tale, come tale ritenendola soggetta alla legge 5 giugno 1850.

Se non che, per le sue remote origini perdentisi nel fitto Medio-Evo, essa non può produrre un titolo di riconoscimento diretto da parte dello Stato, per quanto abbondi in atti governativi, decisioni e sentenze di riconoscimento indiretto. Indi il possibile dubbio, in dottrinari e praticanti poco conoscitori della Tavola Valdese, sulla natura giuridica di essa.

Il Senatore Francesco Ruffini, che nella sua opera classica di *Diritto Ecclesiastico* tratta lungamente e dottamente della Chiesa Valdese e dei suoi ordinamenti, non esita nel riconoscere la personalità giuridica, sia alle antiche Parrocchie delle Valli Valdesi, sia alla Tavola Valdese, per quanto difettino le une e l'altra del titolo di formale riconoscimento (1). Esse hanno un possesso di stato evi-

(1) FRIEDBERG e RUFFINI, *Trattato di Diritto Ecclesiastico*, Torino, Bocca, 1893, pag. 173 e 332.

dente, per una serie di atti giuridici che, se non creano il riconoscimento del corpo morale, lo presuppongono.

L'illustre giurista, diventato Ministro della I. P., non dubitava quindi di apporre la sua firma al Decreto L. di pareggiamento della Scuola Normale Promiscua di Torre Pellice, dipendente dall'ente morale Tavola Valdese (1).

Il Senatore Giorgio Giorgi, nell'opera sua magistrale sulle *Persone Giuridiche*, nulla eccepisce sulla mancanza del Decreto di formale riconoscimento, ritenendo egli pienamente bastevole il riconoscimento indiretto dell'ente morale, per mezzo di atti statali che implicino tale sua qualità. Niun dubbio egli ha quindi sulla personalità giuridica delle Parrocchie Valdesi, «*ab antiquo*» erette in *Corpi morali*, «*o almeno si trovano nel pacifico stato di possesso della capacità giuridica patrimoniale*». E, quanto alla Rappresentanza generale di quel culto, la Tavola Valdese trovasi ancor essa nel pacifico stato di possesso della personalità giuridica, come dimostrano gl'innumeri e svariati atti statali che gliela riconoscono.

Pubblichiamo qui alcuni di quegli Atti, scelti dall'Archivio della Tavola Valdese, aperto cortesemente agli studiosi:

1° - RR. Decreti di autorizzazione ad acquisti per atti di compravendita.

a) *Per acquisto di terreno, in Torino:*

VITTORIO EMANUELE II
RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME
DUCA DI SAVOJA, DI GENOVA
PRINCIPE DI PIEMONTE, ETC. ETC.

Veduta la legge del 5 giugno ultimo scorso;

Veduta la domanda della Tavola Valdese diretta ad ottenere la necessaria autorizzazione per poter fare acquisto dell'ivi indicato terreno attiguo al Viale del Re presso questa capitale onde edificarvi un tempio per l'esercizio del culto della sua religione;

Visto il relativo parere dell'Avv. Generale (Piemonte) e le conformi deliberazioni del Consiglio di Stato;

(1) Vedi più sotto il *Decreto* testualmente riprodotto.

Sulla proposizione del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli Affari Ecclesiastici, di Grazia e Giustizia;

Abbiamo autorizzato ed autorizziamo

la ricorrente Tavola Valdese a far acquisto del terreno, di cui si tratta, per lo scopo sovra menzionato.

Il presente Decreto verrà inserito per originale nei Registri dell'Ufficio dell'Avv. Generale suddetto, e ne sarà dal Segretario dell'Ufficio stesso spedito alla ricorrente un estratto da lui sottoscritto.

Il prefato nostro Ministro Guardasigilli è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Torino, addì 17 gennaio 1851.

firmato: VITTORIO EMANUELE

controfirmato: SICCARDI.

b) *Per acquisto di casa, a Firenze:*

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Vista la legge 5 giugno 1850;

Viste le istanze relative alle autorizzazioni infraindicate;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Tavola Valdese di Torre Pellice (Pinerolo) è autorizzata ad acquistare dal Professore Paolo Geymonat, pel convenuto prezzo di lire trentamila (L. 30.000), una casa in Firenze da destinarsi ad uso di culto e di istruzione, ai termini del compromesso 23 febbraio 1882 in Rogito del Notaio Carretti.

L'anzidetto Nostro Ministro Guardasigilli è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato a Monza, addì 18 settembre 1888.

firmato: UMBERTO

contrassegnato: ZANARDELLI.

Per estratto, conforme:

Per il Direttore Capo di Divisione:

firmato: COCUCCI.

2° - Decreto Luogotenenziale di autorizzazione ad acquisto per atto di donazione.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA LUOGOTENENTE GENERALE
DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;
Viste le istanze relative alle autorizzazioni infraindicate;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

(Omissis).

Il Moderatore della Tavola Valdese in Torre Pellice (Provincia di Torino) è autorizzato in via di sanatoria ad accettare dalla signora Agata Navarria vedova Chiavaro — a titolo di concorso nella spesa per la costruzione di un nuovo tempio Valdese in Catania — la donazione del residuo prezzo netto dell'immobile da essa venduto con riserva dell'usufrutto vitalizio al sig. Antonino Scuderi Candullo, prezzo calcolato in lire cinquantamila, ai termini dell'atto pubblico 4 ottobre 1913, rogito Carmelo Fazio.

L'anzidetto Nostro Ministro Guardasigilli è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1917.

firmato: TOMASO DI SAVOIA

contrassegnato: SACCHI.

Reg.^o alla Corte dei Conti
addì 13 novembre 1917.

Decreti Amministrativi

Reg. 17, Fog. 349.

firmato: GRANATI.

3° - Decreto Luogotenenziale di autorizzazione ad acquisto per legato testamentario.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA LUOGOTENENTE GENERALE
DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;
Viste le istanze relative alle autorizzazioni infraindicate;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per
gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

(Omissis).

Il Moderatore della Tavola Valdese di Torre Pellice (Provincia di Torino) è autorizzato ad accettare il legato della somma di lire seimila, disposto dalla fu Francesca Sciaratta fu Pietro, con testamento olografo 22 giugno 1914, in atti Diana.

L'anzidetto Ministro Guardasigilli è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1919.

firmato: TOMASO DI SAVOIA
contrassegnato: FACTA.

Reg.^o alla Corte dei Conti
addì 28 febbraio 1919.

Decreti Amministrativi
Reg. 28, Fog. 176.
firmato: GRANATI.

4° - Decreto Luogotenenziale per il pareggiamento della Scuola Normale Promiscua di Torre Pellice.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA LUOGOTENENTE GENERALE
DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto il Regolamento approvato con il R. D. 16 febbraio 1913, n. 202;

Veduto il parere della Giunta del Consiglio Superiore della P. I. sulla domanda avanzata dal Moderatore della Tavola Valdese per ottenere il pareggiamento della Scuola Normale Promiscua di Torre Pellice, dipendente da quell'Ente Morale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ARTICOLO UNICO. — La Scuola Normale Promiscua di Torre Pellice, dipendente dalla Tavola Valdese, è, dal 1° ottobre 1916, pareggiata alle governative per gli studi e per il tirocinio che in essa si compiono.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei Conti.

firmato: TOMASO DI SAVOIA

controfirmato: F. RUFFINI.

Reg.º alla Corte dei Conti

addì 19 marzo 1917.

Reg. N. 41, Istruz. Pubbl., Fog. N. 246.

5° - Decreto del Commissario Generale Civile per la Venezia Giulia sul riconoscimento della Chiesa Valdese.

Nº 448 a-249, Uff. IV.

OGGETTO: *Riconoscimento della Chiesa Valdese.*

Il Commissario Generale Civile per la Venezia Giulia;

Vista la domanda presentata dal Moderatore della Chiesa Valdese;

Vista la delega impartita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Ufficio Centrale per le Nuove Provincie) il 7 gennaio 1921;

Vista l'adesione di S. E. il Ministro Guardasigilli;
Vista la norma del § 2 della legge dd. 20 maggio 1874, B. L. I.,
N. 68;

Decreta:

La Comunità Valdese (Chiesa Nazionale Evangelica Italiana) viene riconosciuta nella Venezia Giulia a tutti gli effetti legali determinati dall'art. 15 della legge dd. 21 dicembre 1867, B. L. I., N. 142, nonchè dalle disposizioni della legge dd. 20 maggio 1874, B. L. I., N. 68.

Trieste, 21 gennaio 1921.

Il Commissario Generale Civile:

MOSCONI.

6° - Nota del Ministero della Giustizia e degli Affari di Culto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Ufficio Centrale per le Nuove Provincie).

OGGETTO: *Condizione giuridica della Chiesa Valdese e della Comunità Metodista nelle nuove Provincie.*

Roma, li 28 dicembre 1920.

Div. XI, Sez. I, N. 232 F. G./12839.

Con le istanze comunicate dall'E. V. pel parere di questo Ministero, il Rettore della Comunità Metodista di Pola ed il Moderatore della Chiesa Valdese invocano il riconoscimento legale delle rispettive Chiese in Pola il primo e in tutta la Venezia Giulia il secondo. Mercè tale riconoscimento le Comunità, rappresentate dai richiedenti, verrebbero ad ottenere il diritto di esercitare, nelle nuove provincie, pubblicamente ed in comune la propria religione e di adempiere quelle funzioni pubbliche, quali la tenuta delle matricole, l'intervento nella celebrazione dei matrimoni e simili, spettanti alle confessioni che acquistano, per effetto del riconoscimento, il carattere di corporazioni pubbliche privilegiate.

Poichè le anzidette Comunità si trovano nelle condizioni richieste dal § 1° della legge 20 maggio 1874, B. L. I., N. 68, in relazione all'art. 15 della legge fondamentale 21 dicembre 1867, B. L. I., N. 142, questo Ministero ritiene che le istanze meritino di essere secondate, tanto più che nelle stesse nuove provincie le Comunità affini di confessione augustana o elvetica già godono dei medesimi privilegi.

È soltanto da esaminare se il riconoscimento possa aver luogo senza pregiudizio della sistemazione definitiva che dovrà darsi a questa materia in corrispondenza delle norme vigenti in Italia.

Nel nostro ordinamento l'esercizio pubblico di qualsiasi confessione non è subordinato ad una concessione dell'Autorità, ma è pienamente libero, purchè non sia contrario all'ordine pubblico ed alla morale, nel qual caso è soggetto alle funzioni repressive stabilite in genere per tutti gli atti contrari alla morale e all'ordine pubblico. La semplice tolleranza dei culti esistenti nel 1848, col progressivo sviluppo della interpretazione liberale dello Statuto e per effetto anche della profonda innovazione portata dalle leggi eversive e dalla legge delle Guarentigie nella condizione giuridica della Chiesa Cattolica, si è venuta praticamente trasformando nella *piena libertà di culto*. Ed oggigiorno tutti i culti, per quel che concerne il funzionamento confessionale, sono trattati in Italia alla stessa stregua, di che è prova per ultimo l'art. 140 del Codice Penale, il quale, nel dettar le sanzioni contro chi impedisce o turba l'esercizio delle funzioni o cerimonie religiose, designa tutti i culti, compreso il cattolico, sotto l'unica denominazione di culti ammessi nello Stato.

Per questo effetto dunque l'invocata concessione non urta contro il nostro ordinamento, il quale già implicitamente la contiene.

Quanto all'abilitazione all'esercizio di funzioni pubbliche, che è l'altro effetto derivante, secondo la legge austriaca, dal riconoscimento legale, non trova essa riscontro nella legge italiana ed è anzi in antitesi evidente con l'indirizzo del nostro diritto pubblico.

Ma poichè questa attribuzione di funzioni pubbliche ha carattere transitorio e dovrà cessare *anche per le altre confessioni*, che ora ne godono, allorquando saranno estese alle nuove provincie le nostre leggi, oppure dettate disposizioni informate agli stessi criteri fondamentali, è chiaro che la concessione non può essere pregiudizievole al futuro assetto.

È tuttavia da evitare che la concessione importi la creazione di nuove persone giuridiche, poichè ciò, a parte che potrebbe non essere perfettamente coerente al nostro sistema, sarebbe contrario all'ordinamento delle stesse Comunità di cui si tratta.

La Chiesa Valdese è già un ente italiano legalmente rappresentato dalla Tavola Valdese, con sede in Torre Pellice. Esiste nel Circondario di Pinerolo fin dal secolo XIII e attraverso lotte asprissime ottenne dapprima la libertà di culto e poscia con lettere patenti del 17 marzo 1828 anche il diritto di erogare pel mantenimento dei pastori e per altre spese culturali i proventi di una parte del tributo prediale all'uopo condonata dallo Stato agli ascritti; questo primo

nucleo di dotazione fu con R. biglietto di Carlo Alberto del 29 aprile 1843 liquidato nella somma fissa di L. 6462,30 e costituisce tuttora un assegno a carico del bilancio italiano. Possiede oggi un notevole patrimonio e conta oltre le antiche Parrocchie delle Valli Valdesi numerose Comunità nelle altre regioni d'Italia e all'estero. Siffatte Parrocchie e Comunità non sono enti giuridici (1) ma altrettanti organi dell'unica Chiesa Valdese, e tale dovrebbe essere la condizione giuridica delle Comunità che otterranno il legale riconoscimento nelle nuove provincie.

Del pari la Chiesa Metodista è un unico ente morale americano, che dopo il 1870 ha varie Comunità anche in Italia. Sulla semplice attestazione dell'Ambasciata americana circa l'esistenza giuridica conseguita dalla Chiesa negli Stati Uniti è stata questa, senza un previo riconoscimento di nuovi enti giuridici, autorizzata ad acquistare beni immobili in varie città d'Italia, dove appunto funzionano le singole Comunità quali altrettanti organi di un ente straniero.

Non diversa dovrebbe essere la condizione giuridica della nuova Comunità di Pola.

Riassumendo, così per la Chiesa Metodista come per la Chiesa Valdese, il provvedimento da emanarsi ai termini del § 2 della legge austriaca 20 maggio 1874 dovrebbe essere formulato in guisa da conferire alle dette Chiese i privilegi sopraindicati, fino a quando l'esercizio delle pubbliche funzioni non sia avvocato allo Stato, senza alterare la nazionalità straniera della Chiesa Metodista ed il carattere unitario di entrambe le Comunità. Si restituiscono le istanze e si resta in attesa di conoscere le definitive risoluzioni al riguardo.

Il Ministro: *firmato*: FERA.

7° - Sentenze di Tribunali che ammettono in giudizio.

Citiamo, fra le altre, la *causa formale* dell'Opera Pia Lorenzo De Battè contro il sig. Pons cav. G. P. nella sua qualità di Presidente della Tavola Valdese, nanti il Tribunale Civile di Genova,

(1) Affermazione codesta meno che esatta, poichè le antiche parrocchie delle Valli Valdesi furono effettivamente riconosciute dallo Stato come enti morali; solo le parrocchie sorte dopo il 1848, nelle principali città d'Italia, sono semplici comunità religiose dipendenti dalla Tavola Valdese, quale Autorità Rappresentativa ed Amministrativa dell'unica Chiesa Valdese. Cfr. questa *Appendice, A e B.*

il quale emanava sentenza in data 16 settembre 1892; e susseguentemente nanti la Corte d'Appello di Genova, la quale emanava sentenza in data 1º giugno 1893.

In processo di causa, nanti il Tribunale Civile di Genova, venne eccepita la qualità di ente giuridico della Tavola Valdese, nell'interesse della Parte attrice; ma fu facile respingere tale eccezione colla produzione, da parte della Tavola Valdese, di documenti probativi della sua personalità giuridica, come l'Atto stesso di acquisto del terreno in causa, 16 gennaio 1855, con unito R. D. 6 gennaio che ne autorizzava l'acquisto, ed altro atto di acquisto con relativo R. D. di autorizzazione, Estratto di catasto e Ricevuta di tasse dimostranti come la Tavola Valdese sia riconosciuta ente rappresentante la Chiesa Valdese.

La Tavola Valdese, pertanto, compie pacificamente gli atti tutti proprii dell'ente morale: acquista per atti pubblici di compra-vendita, donazione e successione testamentaria; mantiene scuole medie pareggiate; patisce in giudizio; paga tassa di mano-morta. La sua personalità giuridica è quindi pacifica, in dottrina ed in giurisprudenza; e nella pratica è riconosciuta *ab antiquo* dallo Stato.

C. — Società Straniere che rappresentano giuridicamente Chiese Evangeliche Italiane.

Riproduciamo, a riprova di quanto affermiamo nel testo, qualche R. Decreto di autorizzazione a Società Straniere, per stipulazione di Atti pubblici, nell'interesse delle principali Chiese Evangeliche Italiane non riconosciute dallo Stato ma da quelle dipendenti.

I. - Società Missionaria della Chiesa Metodista Episcopale di New York:

UMBERTO I.

Vista l'istanza, con cui il Sig. Leroy M. Vernon, rappresentante della Società Missionaria della Chiesa Metodista Episcopale di New York, chiede la Sovrana autorizzazione, in via di sanatoria, per l'acquisto già fatto in nome e per conto della detta Società, mediante

rogito Albertini del 12 luglio 1882 e per il convenuto prezzo di lire venticinquemila (25.000) di una casa situata nella Città di Bologna, Via del Carbone, per uso di culto;

Visto il documento esibito da cui risulta che la detta Società è legalmente costituita nello Stato di New York e riconosciuta capace di acquistare beni stabili in virtù di Decreto 4 aprile 1873 del Senato dello Stato anzidetto;

Visto il rapporto del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È autorizzato, nell'interesse della Società Missionaria della Chiesa Metodista Episcopale di New York, l'acquisto già fatto dal Signor Leroy M. Vernon mediante rogito Albertini 12 luglio 1882 e per il convenuto prezzo di lire venticinquemila (25.000) di una casa situata nella Città di Bologna, Via del Carbone, per uso di culto.

Il predetto Nostro Ministro Guardasigilli è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato a Monza, li 25 settembre 1887.

firmato: UMBERTO

controfirmato: ZANARDELLI.

Per copia conforme:

Il Direttore Capo della Divisione XI

firmato: G. PALMERA.

II. - Società Missionaria Wesleyana di Londra:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA LUOGOTENENTE GENERALE
DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista l'istanza con cui il Sig. Gaspare Cavazzutti, nella qualità di rappresentante del Comitato Generale della Società Missionaria Wesleyana di Londra, ha chiesto l'autorizzazione in via di sanatoria, per l'acquisto dello stabile sottoindicato;

Visti i precedenti Regi Decreti con cui, ritenuto in base ai documenti esibiti, che l'anzidetta Società è legalmente costituita e riconosciuta in Inghilterra, essa fu autorizzata a fare altri acquisti in Italia;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ARTICOLO UNICO. — La Società Missionaria Wesleyana di Londra è autorizzata in via di sanatoria ad acquistare dall'Opera della Chiesa Evangelica Italiana uno stabile sito in Firenze, in Via Benci, N. 7, e adibito ad uso di culto, ai termini dell'istrumento pubblico 8 dicembre 1914, rogito Brandini.

Il Guardasigilli Ministro anzidetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1916.

firmato: TOMASO DI SAVOIA.

controfirmato: ORLANDO.

Per copia conforme:

Il Direttore Capo della Divisione XI

firmato: G. PALMERA.

III e IV. - « Southern Baptist Convention », in Richmond (U. S. A.),
e « Baptist Missionary Society Corporation », in Londra:

VITTORIO EMANUELE III.

Viste le istanze con le quali i ministri evangelici Sig. Giorgio B. Taylor, procuratore speciale della « Southern Baptist Convention », avente sede in Richmond (Stati Uniti), e William Kemme Landels, procuratore speciale della « Baptist Missionary Society Corporation », avente sede in Londra, hanno chiesto l'autorizzazione a permutare fra i loro rispettivi rappresentanti gli immobili sopra descritti;

Visti i documenti esibiti, dai quali risulta che gli anzidetti Enti sono legalmente costituiti e riconosciuti nei rispettivi Stati e che i richiedenti ministri evangelici hanno facoltà di agire nel nome e per conto di quelli;

Visti i rapporti del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Torino e del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il R. Decreto 19 ottobre 1893, n. 586;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1. La « Southern Baptist Convention » e la « Baptist Missionary Society Corporation » sono autorizzate a permutare, nei sensi già concordati, due stabili posti l'uno in Torre Pellice (Circondario di Pinerolo), appartenente al primo dei detti Enti ed avente la superficie di are 7.7246 e il valore di lire 17.000, l'altro in Napoli, in Via Foria, N. 175, di proprietà del secondo Ente e valutato lire 20.000.

ART. 2. La differenza di prezzo fra gli accennati immobili in L. 3000 dovrà essere pagata all'atto della stipulazione della permuta dal rappresentante della « Southern » a quello della « Baptist Missionary Society ».

L'anzidetto Nostro Guardasigilli è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato a Capodimonte (Napoli), li 21 ottobre 1901.

firmato: VITTORIO EMANUELE

controfirmato: COCCO-ORTU.

Per copia conforme:

Il Direttore Capo della Divisione XI

firmato: G. PALMERA.

D. — Ente morale.

Disposizioni di legge vincolative.

1° - Legge 5 giugno 1850, n. 1037, sull'autorizzazione per gli acquisti degli enti morali.

VITTORIO EMANUELE

PER GRAZIA DI DIO — RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME
ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno adottato;

Noi abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

ARTICOLO UNICO. — Gli Stabilimenti e Corpi morali, siano ecclesiastici o laicali, non potranno acquistare stabili senza essere a ciò autorizzati con Regio Decreto, previo il parere del Consiglio di Stato.

Le donazioni tra vivi e le disposizioni testamentarie a loro favore non avranno effetto se essi non saranno nello stesso modo autorizzati ad accettarle.

Il Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli Affari Ecclesiastici, di Grazia e di Giustizia, è incaricato dell'esecuzione della presente Legge, che sarà registrata al Controllo Generale, pubblicata ed inserita nella raccolta degli Atti del Governo.

Dato a Moncalieri, il 5 giugno milleottocentocinquanta.

VITTORIO EMANUELE.

V^o GALVAGNO.

V^o NIGRA.

SICCARDI.

V^o COLLA.

Registrata al Controllo Generale
addì 5 giugno 1850.

Reg. 5 Atti del Governo a. c. 300
MORENO.

2° - Articoli complementari della legge 5 giugno 1850, n. 1037, del
Codice Civile:

ART. 932: « Le eredità devolute ai Corpi morali non possono essere accettate che con l'autorizzazione del Governo, da accordarsi nelle forme stabilite da leggi speciali. Esse non possono essere accettate se non col beneficio dell'inventario, secondo le forme stabilite dai rispettivi regolamenti ».

ART. 1060: « Le donazioni fatte ai Corpi morali non possono essere accettate se non con l'autorizzazione del Governo menzionata nell'art. 932 ».

3° - R. D. 26 giugno 1864, n. 1817, per regolare l'applicazione della
legge 5 giugno 1850, n. 1037.

(Omissis).

ART. 1. Le domande di autorizzazione necessarie agli Stabilimenti e Corpi morali a tenore della legge 5 giugno 1850 per acquistare stabili o per accettare donazioni tra vivi e disposizioni testamentarie, verranno presentate, col corredo di tutti i documenti relativi, al Procuratore Generale del Re presso la Corte d'Appello del Distretto od al Prefetto della Provincia, dove o già esiste o dovrà

essere riconosciuta la esistenza dello Stabilimento o Corpo morale, secondo che si tratti di Istituti ed Opere di culto, oppure di Provincie e Comuni, di Opere pie laicali od altre istituzioni qualunque.

ART. 2. La domanda di autorizzazione dovrà essere fatta per parte di chi rappresenti lo Stabilimento o Corpo morale, previa regolare e motivata deliberazione in proposito, oppure, se ancora non abbia legale esistenza e rappresentanza l'Ente morale, dall'esecutore testamentario, dal donante o dall'erede gravato della prestazione del legato, o finalmente dal Comune, o da chiunque altro cui interessi la ordinata istituzione o fondazione.

ART. 3. Il Procuratore Generale ed il Prefetto, esaminata la domanda, raccolte le opportune informazioni e sentiti anche, dove trattisi d'atto di ultima volontà, coloro ai quali sarebbe devoluta la successione, trasmetteranno rispettivamente la domanda stessa ed i documenti che vi hanno tratto con apposito rapporto al Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, al Ministero dell'Interno o a quell'altro che v'abbia speciale ragione di competenza, dai quali verranno promosse le deliberazioni del Consiglio di Stato e le successive Sovrane risoluzioni.

Se la donazione o la disposizione testamentaria, per ragione di dipendenza dello Stabilimento o Corpo morale che vi ha diritto o per lo scopo a cui è diretta, dia luogo a competenza di diversi Ministeri, la risoluzione Sovrana dovrà essere provocata dopo preventivi accordi o concerti tra questi ultimi.

ART. 4. Pendente il procedimento per ottenere la Sovrana autorizzazione, gli Amministratori degli Stabilimenti e Corpi morali eretti od erigendi dovranno fare tutti gli atti che tendono a conservarne i diritti.

ART. 5. L'acquisto dei beni stabili di un debitore, fatto dagli Stabilimenti e Corpi morali per via di aggiudicazione o di subasta, non andrà soggetto alla necessità di autorizzazione preventiva a senso della legge 5 giugno 1850.

Però il seguito acquisto dovrà, entro il termine di un mese, secondo le varie competenze, essere notificato al Prefetto della Provincia od al Procuratore Generale del Distretto, dove ha sede lo Stabilimento o Corpo morale, da chi lo rappresenti, per quei provvedimenti che paresse opportuno di dare in ordine all'acquisto medesimo.

ART. 6. I Notai ed altri pubblici uffiziali che abbiano notizia di alcuna delle disposizioni contemplate all'art. 1º del presente Regolamento ed i Ricevitori del registro, ai quali sia fatta denuncia

di atti contenenti qualche pia liberalità, dovranno, entro il termine di giorni 30 dalla seguita apertura e pubblicazione del testamento o dalla avvenuta denuncia, darne avviso a chi rappresenti lo Stabilimento o Corpo morale, e se questo ancora non esista legalmente, secondo la rispettiva competenza, al Procuratore Generale del Distretto od al Prefetto della Provincia dove dovrebbe avere sede il nuovo Corpo morale.

Ordiniamo ecc.

Dato a Torino, il 27 giugno 1864.

VITTORIO EMANUELE.

U. PERUZZI — G. PISANELLI.

E. — Ordine del giorno

proposto dal Prof. Avv. Davide Jahier, approvato dal I Congresso Evangelico Italiano, tenutosi a Roma dal 9 al 12 novembre 1920, e presentato al Presidente del Consiglio dei Ministri, On. Giolitti, il 16 novembre 1920.

« Il I Congresso Evangelico Italiano, tenutosi in Roma dal 9 al 12 novembre 1920;

Udite la Relazione del *Prof. Avv. Davide Jahier*, sulla Condizione giuridica delle Chiese Evangeliche d'Italia, e le susseguenti discussioni in merito;

1° *Mentre plaude* allo spirito liberale dei Governanti e Legislatori d'Italia, che, dal 1° articolo dello Statuto Albertino, proclamante il *privilegio* di una religione di Stato e la *tolleranza* di due soli altri culti acattolici allora esistenti, giunsero alla perfetta libertà ed alla quasi eguaglianza di tutti i culti ammessi nello Stato, sancite dalla legislazione successiva;

ritiene necessario, in questo momento storico solenne della revisione di antichi e della proclamazione di nuovi diritti sociali, che il Parlamento *funzionante come una Costituente in permanenza*, secondo la teoria professata dall'ex-Presidente del Consiglio, On. Nitti, e tacitamente approvata dalla Camera, contrapponga al sorpassato 1° articolo dello Statuto una legge breve, chiara ed esplicita, procla-

mante la piena libertà religiosa, fondata sulla separazione, nel rispetto reciproco, della Chiesa dallo Stato;

e delibera di promuovere una agitazione nazionale, all'infuori e al disopra di ogni partito religioso o politico, ma per opera di tutti i cittadini che professano amore alla libertà, allo scopo di ottenere una nuova legge, di proposta governativa o d'iniziativa parlamentare; una nuova legge che, riaffermando in modo esplicito il principio Cavurriano del separatismo, già informatore di sì gran parte della nostra legislazione nazionale, proclami solennemente la libertà e la eguaglianza dei culti ammessi nello Stato, nella separazione completa della Chiesa dallo Stato, dovendo ciascuna Chiesa vivere della propria fede, mantenersi coi proprii mezzi e intendere alle proprie finalità *entro l'ambito della legge comune*.

2° *Mentre deplora* che la legge di annessione delle terre redente contempli un coordinamento della legislazione del Regno con la legislazione in esse vigente, *senza precisare la durata di questo periodo di transizione*, che potrebbe quindi durare indefinitamente; e che il Governo si proponga per ora « *quelle sole trasformazioni e sostituzioni che appariscano indifferibili* »;

delibera di estendere l'agitazione nazionale alla proclamazione legale immediata, nelle terre redente, della piena libertà religiosa, come provvedimento « *indifferibile* »... per non precludere ai nuovi cittadini il pieno godimento del nostro regime di libertà ».

Quest'Ordine del giorno fu presentato al Presidente dei Ministri dalla Commissione nominata dal Seggio Presidenziale del Congresso, nelle persone del Presidente, sig. Arturo Muston, e dei Vice-Presidenti, prof. Filippini cav. Ernesto e Bani cav. uff. Ugo.

« S. E. Giolitti » — leggiamo nel « Testimonio » di Roma — « ha dimostrato il più vivo interessamento alla questione e, pur confermando che l'art. 1° dello Statuto del Regno — come varii altri — è cosa ormai sorpassata, ha trattenuto l'ordine del giorno, promettendo di portare sul medesimo la sua particolare attenzione ».

